



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO	- Presidente -
PASQUALE GIANNITI	- Consigliere -
ANTONELLA PELLECCIA	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-
ALBERTO CRIVELLI	- Consigliere -

**RESPONSABILITA' PER
DANNI CAGIONATI DA
FAUNA SELVATICA**

R.G. n. 2598/2023

Cron. _____

UP - 28/04/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2598/2023 R.G. proposto da

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1059/2022 del TRIBUNALE DI MACERATA,
depositata il giorno 30 novembre 2022;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 28 aprile
2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] per parte ricorrente;



udito l'Avv. [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] per parte controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] [REDACTED] domandò giudizialmente la condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni riportati da un motoveicolo di sua proprietà e da lui condotto in occasione del sinistro occorso il 17 maggio 2020 allorquando, mentre percorreva la SS [REDACTED] un capriolo attraversava la carreggiata, andando ad impattare il veicolo.

Nel costituirsi in lite, la Regione Marche eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e contestò la domanda, anche sotto il profilo della presunzione di colpa gravante sul conducente ai sensi dell'art. 2054, primo comma, del codice civile.

2. A definizione del giudizio di prime cure, l'adito giudice di Pace di Macerata accolse la domanda e condannò l'ente convenuto al ristoro dei danni, quantificati in euro 2.250, oltre interessi e spese.

3. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l'appello interposto dalla Regione Marche.

4. Ricorre per cassazione la Regione Marche, per tre motivi.

Resiste, con controricorso, [REDACTED] [REDACTED]

5. All'esito della adunanza camerale del 19 settembre 2025 - in vista della quale ambedue le parti depositavano memorie illustrative - questa Corte, con ordinanza n. 25971/2025 del 23 settembre 2025, disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle questioni sollevate.

6. La causa è stata pertanto discussa alla odierna pubblica udienza, in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Logicamente preliminare è la disamina del terzo motivo, con cui parte ricorrente contesta l'applicabilità dell'art. 2052 cod. civ. ai danni causati da fauna selvatica, invocando l'operatività della diversa



fattispecie di responsabilità contemplata dall'art. 2043 cod. civ., con conseguente necessità di accertare in concreto un comportamento colposo dell'ente; deduce inoltre di non essere né proprietaria né utilizzatrice degli animali selvatici, da considerarsi facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

1.1. Il motivo è infondato.

Per radicato convincimento di nomofilachia, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., per una duplice ragione: (i) da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale; (ii) dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta dunque in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., *ex plurimis*, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550 e molteplici successive).

2. Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., censura la sentenza gravata per non aver applicato la presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, erroneamente ritenendola non operante nei confronti del danneggiato ed altresì incompatibile con il criterio di imputazione oggettiva previsto dall'art. 2052 cod. civ..



Parte ricorrente sostiene, in contrario, che anche nei casi di danni causati da fauna selvatica il conducente è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

3. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2052 e 2054 cod. civ., parte impugnante assume che il giudice territoriale ha erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare la condotta colposa del conducente danneggiato, ai fini dell'eventuale concorso di colpa, mentre spettava a quest'ultimo dimostrare di aver tenuto un contegno diligente: e la mancata prova in tal senso doveva condurre a una riduzione del risarcimento, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., o comunque al riconoscimento di una presunzione di pari responsabilità.

4. I motivi - da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti da intrinseca connessione - sono fondati, nei sensi in appresso chiariti.

4.1. Onde dar conto della enunciata conclusione, è doveroso premettere che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, ha compiuto un'opera di sistemazione organica della materia della responsabilità per i danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sul tema ed enunciando i principi di diritto regolatori: ad essi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità, questa Corte ha definitivamente chiarito che *«in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 cod. civ., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare,*



sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).

I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce - qui da ribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione - possono schematizzarsi come di seguito:

(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., non va inteso come un «*concorso fra presunzioni*», dal momento che l'art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di «*condotta colposa dell'animale*», applicabile nel caso in cui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all'utilizzatore, per i danni causati dagli animali;

(ii) l'onere di provare che il danno è stato cagionato dall'animale selvatico, gravante sul danneggiato, si risolve nella dimostrazione della esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente, non limitata cioè alla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l'animale, ma estesa all'atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale da ricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamento dell'animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nella sua produzione, alla condotta di guida del conducente;



(iii) in mancanza di una positiva prova dell'effettiva dinamica dell'incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi, al giudice di compiere detta valutazione *«in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze»*, la domanda risarcitoria del conducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventuali terzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;

(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamente causato dal comportamento dell'animale e non anche dalla condotta colposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto di applicazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superata la presunzione stabilita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ.;

(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunque devoluto al giudice l'apprezzamento dell'incidenza della condotta di guida del conducente il veicolo, da compiersi - in ogni caso e anche di ufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo di individuare l'eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primo comma, cod. civ. nella produzione dell'evento.

4.2. Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata.

Invero, il Tribunale maceratese, dopo aver ritenuta raggiunta la prova del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo sulla scorta della circostanza dell'improvviso attraversamento della sede stradale ad opera dell'ungulato (desunta presuntivamente dagli elementi istruttori acquisiti), ha escluso un concorso causale ex art. 1227, primo comma, cod. civ. del conducente il veicolo *«in quanto nessuna prova è stata fornita sul punto dall'appellante [i.e.: la Regione] né emerge dagli atti (e segnatamente dall'annotazione di servizio dei carabinieri) che la condotta di guida del [REDACTED] non fosse adeguata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero superasse il limite di velocità»*.

Duplici l'*error iuris* in cui è incorso il giudice territoriale.



In primo luogo, per aver gravato il convenuto ente regionale dell'onere di provare l'esistenza di un fatto colposo del conducente il veicolo che abbia contribuito al verificarsi dell'evento: per contro, ed in coerenza con la rilevabilità di ufficio della condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., il riscontro di un tale fatto colposo (nonché della sua incidenza causale nella produzione del sinistro) deve essere sempre operato dal giudice sulla scorta della compiuta disamina delle risultanze istruttorie del giudizio.

In secondo luogo, per aver escluso qualsivoglia responsabilità nell'occorso del conducente il veicolo sul mero rilievo dell'assenza di prove di una sua condotta inadeguata allo stato dei luoghi.

Come si è precisato sopra, invece, incombe sul danneggiato la prova positiva e completa delle concrete modalità dell'accaduto (e, quindi: delle condizioni, di tempo e di luogo, di sua verifica; della posizione e dell'andatura del veicolo; del punto di collisione tra il mezzo e l'animale; di tracce o altri indizi dell'urto; della situazione finale - o di quiete - successiva all'impatto) nonché della condotta di guida del conducente (e, in specie, dell'osservanza delle regole di prudenza e diligenza prescritte dalla legge regolante la circolazione stradale, quali, *ex aliis*, gli artt. 140 e 141 codice della strada, e dell'adozione di misure - anche di emergenza - idonee ad impedire il sinistro), non essendo sufficiente la sola evenienza dell'impatto o la mancanza di prove certe dell'inadeguatezza del contegno del conducente.

La mancanza di accertamenti del genere nella sentenza gravata inficia la ivi resa affermazione di responsabilità dell'ente regionale e ne impone la cassazione, rendendo altresì priva di rilevanza - quantomeno allo stato e, a maggior ragione, a così breve intervallo dai precedenti arresti nomofilattici del febbraio del corrente anno - ogni ulteriore approfondimento o puntualizzazione sul corretto modo di operare delle interazioni tra i precetti contenuti negli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., sollecitata dal P.G. nel corso della udienza pubblica.



4.3. Rigettato il terzo motivo di ricorso, in accoglimento del primo e del secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame della causa al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato.

5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 28 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Raffaele Rossi

Il Presidente

Franco De Stefano

